

MISURE IN TEMA DI VERSAMENTO
DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
E DI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

SOMMARIO

1. **Premessa: l'emergenza epidemiologica da «Covid-19»** 1
2. **Misure in tema di versamento di contributi e premi** 2
 - 2.1. La sospensione di cui al D.l. 9/2020..... 2
 - 2.2. Le sospensioni di cui al «Decreto Cura Italia» 3
 - 2.3. La sospensione di cui al «Decreto Liquidità» 4

1. Premessa: l'emergenza epidemiologica da «Covid-19»

L'emergenza epidemiologica da «Covid-19»¹ in atto nel nostro Paese ha importanti ricadute sui rapporti di lavoro e sulla vita delle imprese.

Dal punto di vista normativo, la situazione è particolarmente fluida e in continuo aggiornamento: occorre, quindi, mantenerla costantemente monitorata, perché ciò che è valido oggi, potrebbe non esserlo più domani.

¹ È questa la sigla che identifica la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus, rappresentando la sintesi di "COrona", "VIrus" e "Disease" nonché 2019 quale anno di identificazione. Il virus è stato, invece, denominato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" o "SARS-CoV-2". Maggiori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale del Ministero della salute: <http://www.salute.gov.it>



Associazione professionale tra

Avv. Stefano Bianchi - Avv. Daniele Carminati - Avv. Claudio Cera - Avv. Enrico Del Guerra - Avv. Mario Di Giulio - Avv. Gian Paolo Di Santo
Avv. Filippo Fioretti - Avv. Marco Giustiniani - Avv. Vittorio Loi - Avv. Francesco Manara - Avv. Nico Moravia - Avv. Mia Rinetti - Avv. Meritxell Roca Ortega
Avv. Marina Santarelli - Avv. Maurizio Vasciminni - Avv. Sven von Mensenkampff - Avv. Roberto Zanchi e Dott. Marco Jannon

Soci Onorari: Agostino Migone de Amicis - Bruno R. Pavia

C.F. - P.I. (V.A.T. N.) 01771720156

Le informazioni di seguito riportate sono aggiornate al 7 maggio 2020 e tengono, dunque, conto, tra il resto, del **DPCM 26 aprile 2020**, “*recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” e della **legge 27/2020** di conversione del D.l. 18/2020, il c.d. “**Decreto Cura Italia**”.

Si segnala che, oltre ai provvedimenti adottati a livello nazionale – cui è dedicato il presente documento – occorre avere riguardo anche ai provvedimenti delle Regioni, dei Prefetti e dei Comuni, la cui valenza è limitata ai territori di rispettiva competenza² e che, per tale ragione, non possono essere presi in considerazione in questa sede.

2. Misure in tema di versamento di contributi e premi

2.1. La sospensione di cui al D.l. 9/2020

Il D.l. 9/2020, entrato in vigore il 2 marzo 2020, ha previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi nei territori dei Comuni al tempo interessati dal diffondersi del Covid-19, ricompresi nelle c.d. (ormai ex) “**zone rosse**”,³ nonché la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per il settore turistico-alberghiero nell'intero territorio italiano.

In particolare, sono stati **sospesi** i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria: (i) in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, nei Comuni facenti parte delle ex “**zone rosse**”; (ii) dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, per le imprese **turistico-ricettive**, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato.

È stato, poi, previsto che gli adempimenti e i pagamenti sospesi debbano essere effettuati: (i) quanto alla sospensione relativa alle “**zone rosse**”, a far data dal 1° maggio 2020, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi; (ii) quanto alla sospensione relativa al settore turistico, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.

² Specifiche misure restrittive sono state dettate, per esempio, dalla Regione Lombardia (*cf.* le ordinanze nn. 514, 515 e 517 del 21, 22 e 23 marzo, adottate nelle more dell'emanazione del D.l. 19/2020 contenente, tra il resto, disposizioni riguardanti l'adozione di provvedimenti nazionali e locali, nonché le ordinanze nn. 521, 522, 528, 537 e 538 del 4, 6, 11 e 30 aprile e n. 539 del 3 maggio 2020).

³ Si tratta dei comuni individuati nell'«allegato 1» al DPCM 1° marzo 2020, e cioè: (i) nella Regione Lombardia: Bertinico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; (ii) nella Regione Veneto: Vo'.

2.2. Le sospensioni di cui al «Decreto Cura Italia»

Il D.l. 18/2020 (il c.d. «Decreto Cura Italia») ha innovato la materia, introducendo, con effetto dal 17 marzo 2020, una proroga per i versamenti in scadenza al 16 marzo e una sospensione valevole su tutto il territorio nazionale per i settori e i soggetti più colpiti dall'emergenza⁴.

Anzitutto, sotto il primo profilo, i versamenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza al 16 marzo 2020 sono stati **prorogati** al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.⁵

Sotto il secondo profilo, il Decreto è intervenuto a favore di **soggetti maggiormente colpiti**, ivi inclusi i titolari di partita iva di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi del periodo di imposta precedente. In particolare:

- ai soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto, della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza e della gestione di fiere ed eventi, è stata estesa la **sospensione** sino al 30 aprile (ovvero al 31 maggio, per federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche) dei termini relativi agli adempi-

⁴ Si tratta, in particolare, di: (a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; (b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale da gioco e biliardi; (c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; (d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; (e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; (f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; (g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione e di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; (h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; (i) aziende termali di cui alla legge 323/2000, e centri per il benessere fisico; (l) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici; (m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; (n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestri, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; (o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; (p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; (q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; (r) Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale. In sede di conversione del Decreto Cura Italia, la legge 27/2020 ha aggiunto anche gli "esercanti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite".

⁵ A questo proposito, il D.l. 23/2020 (il c.d. «Decreto Liquidità»), entrato in vigore il 9 aprile 2020, ha disposto che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

menti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già dettata dal D.l. 9/2020 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator*;⁶

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a due milioni di euro nel periodo di imposta precedente, sono stati **sospesi** i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi, tra il resto, ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Gli adempimenti e i pagamenti sospesi devono essere effettuati, in entrambe le ipotesi di sospensione, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (ovvero, entro il 30 giugno 2020 e a decorrere dal mese di giugno 2020, per le federazioni, associazioni e società sportive). Per espressa previsione di legge, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi, né al rimborso di quanto già versato

2.3. La sospensione di cui al «Decreto Liquidità»

Il Decreto Liquidità ha ulteriormente innovato la materia, con effetto dal 19 aprile 2020, con la previsione di una **sospensione** dei termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria **generalizzata**, che prescinde dalla tipologia di attività svolta e dai ricavi o compensi percepiti.

Sono, in particolare, sospesi i termini di versamenti di contributi e premi per i mesi di **aprile e maggio 2020**:

- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di marzo e/o aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del precedente periodo di imposta, di almeno: (i) il **33%**, se i loro ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente non superano la soglia dei cinquanta milioni di euro; ovvero (ii) il **50%**, se i loro ricavi o compensi nel periodo di imposta precedente superano tale soglia;
- per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno **intrapreso** tale attività in data successiva al 31 marzo 2019;
- per gli enti **non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di **interesse generale** non in regime di impresa.

⁶ Le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* continuano a godere della sospensione anche a seguito dell'abrogazione del D.l. 9/2020, in quanto incluse – per effetto della legge di conversione del Decreto Cura Italia – nell'elenco ora contenuto all'art. 61 del Decreto Cura Italia, che ha recepito le disposizioni prima dettate dall'abrogato D.l. 9/2020.

I versamenti sospesi devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020. Anche in questo caso, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi, né al rimborso di quanto già versato.

Per espressa previsione di legge, continuano ad applicarsi le sospensioni disposte dall'art. 61 del Decreto Cura Italia per gli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica, per i quali – ove gli stessi non rientrino nei parametri stabiliti per fruire della sospensione introdotta dal Decreto Liquidità – resta ferma la sospensione fino al 30 aprile 2020 prevista dalla precedente normativa, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio ovvero in massimo cinque rate mensili a partire dal maggio. Allo stesso modo, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

Il presente documento ha finalità meramente divulgative. Esso non costituisce un parere legale in relazione alle materie in esso descritte, né può essere considerato quale analisi giuridica sostitutiva di una specifica consulenza legale in relazione alle stesse materie o quale riferimento per contratti o impegni di qualsivoglia natura.

Il presente documento è di proprietà di Pavia e Ansaldo Studio Legale e ne è vietata la copia, duplicazione, citazione o riproduzione, al di fuori della sua consultazione.